

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2540

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori MALABARBA, SODANO Tommaso
e TOGNI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 2003

—————

Modifiche agli articoli 48 e 51 della Costituzione in materia di
riconoscimento allo straniero dell’elettorato attivo e passivo

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'immigrazione è un fenomeno di crescenti proporzioni che - in tema di diritti e di doveri - richiede risposte urgenti, ispirate ai principi di solidarietà e di convivenza civile.

Gli stranieri non devono e non possono essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico e per l'occupazione, ma una straordinaria risorsa per il progresso civile, culturale ed economico della nostra società. Il riconoscimento della ricchezza, certo non solo economica, che dà al nostro Paese la presenza di donne e uomini provenienti da altri Stati, che risiedono regolarmente in Italia, non può essere disgiunta dal riconoscimento dei diritti giuridici, civili e politici che rappresentano la precondizione per rendere effettiva la partecipazione dei migranti nella società di accoglienza. È urgente, dunque, la necessità di definire e rafforzare politiche di cittadinanza nei confronti di chi vive, risiede, studia, lavora nel nostro Paese.

Al termine del suo mandato triennale, la Commissione per le politiche di integrazione degli immigrati ha evidenziato, in un documento presentato al Governo, che le politiche di integrazione in Italia sono all'avanguardia in alcuni settori e in retroguardia in altri.

Il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, prevede una serie di norme tese a favorire l'inserimento degli stranieri extracomunitari regolarmente presenti in Italia, anche con misure atte a garantire alcuni diritti fondamentali della persona.

Gli immigrati regolari godono di diritti fondamentali in materia di tutela della maternità e dell'infanzia, di lavoro (anche autonomo), di accesso alle libere professioni e

ai diritti previdenziali, in condizioni di parità con i cittadini italiani. In altre materie, che riguardano fondamentali diritti individuali, il nostro Paese, invece, è tuttora ancorato a concezioni ormai anacronistiche, che non hanno giustificazione rispetto ai principi base di una moderna democrazia.

Una delle gravi lacune - rispetto all'auspicato processo di integrazione nel nostro sistema politico e sociale di tali soggetti - consiste nel mancato riconoscimento agli stranieri, regolarmente e stabilmente residenti nel territorio nazionale, dell'elettorato attivo e passivo.

L'Italia, fino ad oggi, non si è adeguata alla linea di tendenza europea rispetto al diritto di voto, e quindi alla partecipazione dello sviluppo democratico, non solo nelle consultazioni elettorali nazionali, ma neppure in quelle locali (già previsto, ad esempio, in Spagna e in Belgio).

Il presente disegno di legge, che modifica gli articoli 48 e 51 della Costituzione, è finalizzato al riconoscimento del diritto di voto attivo e passivo agli stranieri. Alla modifica costituzionale deve evidentemente seguire una specifica regolamentazione mediante legge ordinaria: proprio per questo motivo, i proponenti hanno presentato - contemporaneamente al presente disegno di legge costituzionale - un complementare disegno di legge teso a modificare anche il citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 (atto Senato n. 2541), prevedendo l'estensione del diritto di voto locale, attivo e passivo, per gli stranieri che risiedono stabilmente e regolarmente in Italia da almeno cinque anni, come peraltro era previsto inizialmente dall'articolo 38, poi soppresso nel corso dei lavori parlamentari, del disegno di legge governativo (atto Camera n. 3240,

XIII legislatura, che è divenuto legge 6 marzo 1998, n. 40).

Un'ultima, ma significativa, considerazione: l'interpretazione corrente della nostra Carta costituzionale, sancita anche dalla giurisprudenza, estende i diritti fondamentali a «tutti» e non solo ai «cittadini». Nello stesso senso vanno numerose convenzioni interna-

zionali ratificate dall'Italia, tra cui, in particolare - per quanto riguarda i diritti dei cittadini dell'Unione europea - il Trattato di Maastricht, sottoscritto e ratificato dal nostro Paese, che sancisce il passaggio da una situazione di «tolleranza» ad un'altra caratterizzata da diritti garantiti a tutti, senza discriminazioni.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 48 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto degli stranieri e ne assicura l'effettività».

Art. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 51 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Tutti i cittadini e gli stranieri dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge».